

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI ASTI nel periodo di vigenza della graduatoria definitiva - L.R. 3/2010 e suoi Regolamenti Attuativi e s.m.i.

Ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia di edilizia sociale", così come modificata dalla L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e dei regolamenti attuativi approvati con D.P.R.G. 4 ottobre 2011 e pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Determinazione Dirigenziale n. 257 del 22/02/2021, è indetto il bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, in disponibilità al Comune di ASTI fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui art. 10 della citata legge regionale, che si renderanno disponibili nel periodo di **validità della graduatoria**.

Ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 3/2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DA POSSEDERE ALLA DATA DEL 22/02/2021 (data di approvazione del Bando)

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'unione europea o cittadino **di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia** in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
- b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali (ovvero in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 5: AGLIANO TERME, ANTIGNANO, ARAMENGO, ASTI, AZZANO D'ASTI, BALDICHIERI D'ASTI, BELVEGLIO, BRUNO, BUBBIO, CALAMANDRANA, CALLIANO, CALOSSO, CAMERANO CASASCO, CANELLI, CANTARANA, CAPRIGLIO, CASORZO, CASSINASCO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTAGNOLE MONFERRATO, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELL'ALFERO, CASTELLERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELLO DI ANNONE, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CELLARENGO, CELLE ENOMONDO, CERRO TANARO, CESSOLE, CHIUSANO D'ASTI, CINAGLIO, CISTERNA D'ASTI, COAZZOLO, COCCONATO, CORSIONE, CORTANDONE, CORTANZE, CORTAZZONE, CORTIGLIONE, COSSOMBRATO, COSTIGLIOLE D'ASTI, CUNICO, DUSINO SAN MICHELE, FERRERE, FONTANILE, FRINCO, GRANA, GRAZZANO BADOGGIO, INCISA SCAPACCINO, ISOLA D'ASTI, LOAZZOLO, MARETTO, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONALE, MONASTERO BORMIDA, MONGARDINO, MONTABONE, MONTAFIA, MONTALDO SCARAMPI, MONTECHIARO D'ASTI, MONTEGROSSO D'ASTI, MONTEMAGNO, MONTIGLIO MONFERRATO, MORANSENGO, NIZZA MONFERRATO, OLMO GENTILE, PENANGO, PIEA, PIOVA' MASSAIA, PORTACOMARO, QUARANTI, REFRANCORE, REVIGLIASCO D'ASTI, ROATTO, ROBELLA, ROCCA D'ARAZZO,

ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFAEA, ROCCHETTA TANARO, SAN DAMIANO D'ASTI, SAN MARTINO ALFIERI, SAN MARZANO OLIVETO, SAN PAOLO SOLBRITO, SCURZOLENGO, SEROLE, SESSAME, SETTIME, SOGLIO, TIGLIOLE, TONCO, TONENGO, VAGLIO SERRA, VALFENERA, VESIME, VIALE D'ASTI, VIARIGI, VIGLIANO D'ASTI, VILLA SAN SECONDO, VILLAFRANCA D'ASTI, VILLANOVA D'ASTI, VINCHIO) o essere iscritti all'AIRE;

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. 3/2010, così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19:

- c) non essere titolari, complessivamente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.
I cittadini di stati non aderenti all'Unione Europea devono produrre apposita certificazione o attestazione, rilasciata dalla competente Autorità dello Stato di Nazionalità, di assenza di proprietà immobiliari nelle forme previste dall'art. 33 del DPR 445/2000 (non sono attendibili le dichiarazioni attestanti "la non sottoposizione a tassazione per proprietà immobiliari"), non essendo sufficiente per tali soggetti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) che il nucleo è complessivamente in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore al limite stabilito di € 21.201,19.= (tale limite è aggiornato ogni anno dalla struttura regionale competente, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.

- **I requisiti devono essere posseduti da ciascun componente del nucleo richiedente, alla data di approvazione del bando ovvero al 22 febbraio 2021, fatta eccezione per il requisito di cui alle lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.**
- I requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui alla lettera i), per il quale il limite di reddito ISEE è pari al doppio del limite di accesso (euro 42.402,38.=).
- Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare al presente bando di edilizia sociale anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, è quello stabilito dal D.P.C.M. 159/2013, in corso di validità;
- il **nucleo richiedente** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente) e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.
- Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:
 - a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.
- Per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 - 1) elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1.1) pavimenti;
 - 1.2) pareti e soffitti;
 - 1.3) infissi;
 - 1.4) impianto elettrico;
 - 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 - 1.6) impianto di riscaldamento;
 - 2) elementi comuni:
 - 2.1) accessi, scale e ascensore;
 - 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;
- Per **servizio igienico incompleto** si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;

- Per **sfratto incolpevole** si intende lo sfratto determinato dalla morosità derivante dalla sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una delle cause previste dall'art. 2 del Decreto interministeriale del 14 maggio 2014.

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è determinato ai sensi del regolamento n. 14R approvato con D.P.G.R. del 4.10.2011.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte su moduli appositamente predisposti e **distribuiti gratuitamente presso l'ATC sede di Asti, Via Carducci 86 - dal 15 marzo 2021 al 26 maggio 2021 nei giorni lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 14,00 alle 16,00, e, nei giorni mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.**

Le domande sono inoltre reperibili nei seguenti siti internet:

www.comune.asti.it

www.atcpiemontesud.it

I moduli di domanda, **corredati da una marca da bollo di € 16,00 e copia del documento di identità non scaduto del richiedente, dovranno essere consegnati personalmente o da un componente il nucleo familiare presso l'ATC sede di Asti, Via Carducci 86 - dal 15 marzo 2021 al 26 maggio 2021 nei giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente con appuntamento telefonico al n. 378/3016748**

È, inoltre, possibile inoltrare il modulo di domanda, debitamente firmato, per posta con raccomandata A.R. indirizzata all'ATC sede di Asti Via Carducci, 86 - 14100 Asti oppure con PEC al seguente indirizzo: atc00@atcalessandria.legalmail.it

Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente.

La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Alla domanda devono obbligatoriamente essere allegati: la copia della carta d'identità, la copia dell'eventuale certificato di invalidità, la copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo, attestazione di morosità incolpevole rilasciata dal comune di residenza se lo sfratto è dovuto a morosità). E' consigliabile allegare l'ulteriore documentazione indicata nel modulo, a comprova della dichiarazione e al fine di facilitare l'istruttoria.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici competenti richiedono ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, della L.R. 3/2010 le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine

fissato nel bando di concorso, alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della medesima Legge Regionale.

La Commissione procederà ad assegnare alle domande un punteggio sulla base del regolamento n. 10/R approvato con D.P.G.R. 4.10.2011.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, **in marca da bollo di € 16,00**, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

CONTROLLI

La commissione preposta alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Gli uffici competenti espletano tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
- dati e notizie personali e demografiche;

- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Saranno sottoposti a successive verifiche approfondite le domande che presenteranno:

a) valore ISEE pari a zero;

b) possesso di proprietà.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010, può essere effettuato **entro il secondo anno successivo alla pubblicazione della graduatoria definitiva**, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Gli uffici competenti trasmettono le domande o le richieste di modificazione presentate alla Commissione, che procede alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di protocollo assegnato dagli uffici competenti al ritiro delle domande ai sensi dell'art. 6, comma 2 del regolamento 9/R approvato con D.P.G.R. 4.10.2011.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera raccomandata A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza dalla graduatoria o dagli aggiornamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Asti, lì 15 marzo 2021

**IL SINDACO
MAURIZIO RASERO**



COMUNE DI
ASTI

BANDO N. 1/2021 approvato con Deter.Dirigen.n. 257 del
22/02/2021 e pubblicato in data 15/03/2021
(ai sensi Legge Regionale 17/02/2010 n. 3 e s.m.i.)

MARCA DA BOLLO
€ 16,00

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA SOCIALE

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà (art.46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

IL SOTTOSCRITTO:

COGNOME.....NOME.....SESSO: M F

NATO A.....() IL.....NAZIONALITA'.....

COMUNE DI RESIDENZA..... PROV..... C.AP.....

INDIRIZZON°

Codice fiscale: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

N° TELEFONO E/O CELLULARE

Riservato all'Ufficio

Domanda n.

del /2021

presa visione del bando di concorso indetto dal **Comune di Asti** - pubblicato nei modi e nei termini previsti dalla legge regionale del 17/02/2010 n. 3, come modificata dalla L.R. 19 del 17/12/2018 e dal Regolamento Regionale approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9/R del 4 ottobre 2011;

CHIEDE

l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia sociale disponibile nel comune di Asti. A tal fine il/la sottoscritto/a, consapevole di incorrere, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsità negli atti, nelle sanzioni amministrative e penali di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.,

DICHIARA sotto la propria responsabilità, di possedere alla data di approvazione del bando, ovvero al 22/02/2021 i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali (ovvero in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 5) o essere iscritto all'AIRE:

- di essere appartenente alle forze dell'ordine o ai vigili del fuoco presso:

..... (indicare la categoria di appartenenza e la sede di lavoro)

e che il nucleo anagrafico richiedente è composto da n. | | | persone:

DATI RELATIVI A TUTTI I COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE					PROFESSIONE
cognome	nome	Sesso	Data di nascita	Grado di parentela	
01	M F	RICHIEDENTE	
02	M F		
03	M F		
04	M F		
05	M F		
06	M F		

*Indicare: R = richiedente; C = coniuge; F = figlio e assimilati; A = altri familiari; E = estraneo abitante stesso alloggio

Il nucleo familiare richiedente è composto da tutti i membri inclusi da almeno un anno nella famiglia anagrafica (sono esclusi dal nucleo familiare i soggetti legati da rapporti di lavoro). Il periodo di un anno non viene conteggiato per il coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente, i figli minori del richiedente, l'altro genitore dei figli minori del richiedente, il genitore del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

C_A479 - 0 - 1 - 2021-03-16 - 0028690

I richiedenti e gli altri componenti il nucleo devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti previsti dall'art. 3 della L.R. 3/2010, così come modificata dalla Legge Regionale 17 dicembre 2018, n. 19:

C) non essere titolari, complessivamente, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all'estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente. (per i cittadini extra comunitari vedere foglio allegato)

D) di non aver avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici (sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile e perito senza dare luogo al risarcimento del danno);

E) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

F) non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;

G) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale

H) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

I) che il nucleo è complessivamente in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE in corso di validità), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) non superiore al limite stabilito di € 21.201,19.=

Detto limite non è applicato ai dipendenti delle forze dell'ordine e di vigili del fuoco (art. 11 c. 1 della L.R. 3/2010 e s.m.i)

N.B. I suddetti requisiti devono essere posseduti dal solo richiedente per quanto riguarda le lettere a) e b), e per quanto riguarda le lettere dalla c) alla i), anche da parte di ciascun altro componente del nucleo familiare indicato. Essi devono permanere al momento dell'assegnazione, della stipula del contratto e successivamente ad essa, fatto salvo il requisito I), con riferimento al limite vigente a tale data.

Il richiedente consapevole che alla presente domanda verrà attribuito un punteggio complessivo provvisorio calcolato, ai sensi della legge regionale 3/2010 e s.m.i., sia sulla base di quanto autocertificato (vedi anche gli art. 3 e 33 del DPR n. 445/2000), sia dei dati acquisiti d'ufficio inerenti alla residenza anagrafica ed alla composizione del nucleo familiare richiedente in relazione all'art. 4 della L.R. 3/2010, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità ivi previste

DICHIARA inoltre

di trovarsi, alla data di pubblicazione del bando, ovvero al 15 marzo 2021 nelle seguenti condizioni che danno diritto a punteggio, come specificato nelle tabelle che seguono:

SITUAZIONI CHE DANNO DIRITTO A PUNTEGGIO (LEGGE 17 Febbraio 2010 n. 10)

codice	CONDIZIONI SOCIALI (art. 2 comma 1)	Punteggio DA BARRARE	DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE	Riservato ufficio
				Istrutt Comm
Soc. 01	Richiedenti che debbano lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni con soggetti pubblici o privati per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo.....	5	Dichiarazione dell'Ente competente	
Soc 02	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione GESCAL, risultante dalla somma delle singole contribuzioni (Punti 0,2 per ogni anno di contribuzione, fino ad un massimo di punti 4)		Autocertificazione, oppure dichiarazione dell'Ente previdenziale	
Soc. 03	Richiedenti che abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando	3	Autocertificazione indicante la data di avvenuto matrimonio	
Soc 04	Richiedenti che contraggano matrimonio tra la data di pubblicazione e la data di scadenza del bando	2	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà indicante la volontà di contrarre matrimonio entro la data di scadenza del bando	
Soc. 05	Coniuge superstite o figlio di appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione deceduto per motivi di servizio nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.....	2	Autocertificazione o altra idonea documentazione ritenuta utile di fini del presente paragrafo	

Soc. 06	Nuclei richiedenti composti da 5 o più persone	1	Autocertificazione indicante la composizione del nucleo familiare del richiedente	
Soc. 07	Richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale (Punti 1 per ogni graduatoria in cui sono stati inseriti, per un massimo di punti 3)		Autocertificazione	
Soc. 08	Richiedenti titolari di pensione o assegno sociale	1	Autocertificazione oppure Modello CUD INPS	
CONDIZIONI SOCIALI (art. 2 comma 2) E' riconosciuto un solo punteggio (quello maggiore)				
Soc. 09	Richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età, vivano soli o in coppia quali coniugi o conviventi more-uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico	3		
Soc. 10	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra l'80 per cento ed il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella I e II Categoria di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, oppure malati di AIDS conclamato anche in assenza di quantificazione della percentuale di invalidità; minori, anziani e disabili con certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale (ASL) da cui risultino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, riconosciute ai sensi delle vigenti normative INCREMENTO PER: - sussistenza delle sopra citate condizioni di invalidità per più di un componente del nucleo familiare - presenza di barriere architettoniche, certificata dal Comune, che comporti concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato, in relazione allo specifico genere di disabilità posseduta - presenza nel nucleo familiare di un disabile o di uno dei disabili di età superiore a 65 anni o minorenni	3 1 2 2	- certificazione contenente descrizione del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità rilasciata dall'A.S.L., dall'I.N.A.I.L. e dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere - certificato rilasciato dal Comune	
Soc. 11	Richiedenti nel cui nucleo siano presenti invalidi con percentuale di invalidità compresa tra il 67 per cento ed il 79 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, collocati nella III, IV e V categoria di cui al DPR 834/1981 INCREMENTO PER: - presenza nel nucleo di un disabile o di uno dei disabili di età superiore a 65 anni o minorenni	2 1	Id.c.s.	
Soc. 12	Cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza	2	Documentazione attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda	
Soc. 13	Cittadini italiani in possesso della qualifica di profugo, rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgano attività lavorativa e stranieri che abbiano ottenuto lo status di rifugiato	2	- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - Certificato rilasciato dalla Prefettura	
CONDIZIONI ECONOMICHE (art. 3)				
Econ 01	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 30 per cento del limite di accesso (€ 6.360,36)	3	- Autocertificazione - ISEE	
Econ 02	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 50 per cento del limite di accesso (€ 10.600,59)	2	- Autocertificazione - ISEE	
Econ 03	Richiedenti con ISEE di entità inferiore al 70 per cento del limite di accesso (€ 14.840,83)	1	- Autocertificazione - ISEE	
CONDIZIONI ABITATIVE (art. 4 comma 1)				
Abit 01	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o dell'angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 10 metri quadrati per ciascun componente	3	- attestato rilasciato dal Comune indicante la composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani;	
Abit 02	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in un alloggio le cui dimensioni, con esclusione della cucina, o dell'angolo cottura non superiore a 4 metri quadrati, e dei servizi igienici, siano inferiori a 14 metri quadrati per ciascun componente	2	- attestato rilasciato dal Comune indicante la composizione dell'alloggio e la superficie dei singoli vani;	
CONDIZIONI ABITATIVE (art. 4 comma 2)				
Abit 03	Richiedenti che abitino da almeno due anni con il proprio nucleo, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei, anch'essi composti da almeno due unità	1	- autocertificazione indicante le variazioni anagrafiche nel biennio richiesto per ognuno dei nuclei coabitanti; - autocertificazione indicante la composizione di ciascun nucleo	
CONDIZIONI ABITATIVE (art. 4 comma 3) E' riconosciuto un solo punteggio (quello maggiore)				
Abit 04	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica	5	- Attestato rilasciato all'Autorità competente indicante la data di scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo	
Abit 05	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili	4	- attestato rilasciato all'Autorità competente indicante la data di scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo	

Abit 06	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio con servizio igienico incompleto, come definito all'art. 8 comma 1, lettera e) della L.R. 3/2010 o esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie	3	- attestato rilasciato dal Comune attestante l'esistenza dei servizi igienici, anche esterni o in comune con altre famiglie
Abit 07	Richiedenti che abitino con il proprio nucleo in alloggio il cui stato, certificato dal Comune, sia considerato scadente, ai sensi dell'art. 8 comma 1, lettera d) della L.R. 3/2010	1	- attestato rilasciato dal Comune indicante lo stato di conservazione dell'immobile
CONDIZIONI ABITATIVE (art. 4 comma 4) E' riconosciuto un solo punteggio (quello maggiore)			
Abit 08	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data di pubblicazione del bando	5	- copia dell'ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente con l'indicazione della motivazione del rilascio
Abit 09	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto o di decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge	5	- copia della sentenza esecutiva di sfratto e della monitoria di sgombero e attestazione morosità incolpevole - documentazione relativa alla procedura esecutiva immobiliare - sentenza di separazione
Abit 010	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di sentenza esecutiva di sfratto	3	- sentenza di sfratto munita di formula esecutiva - attestazione del Comune di residenza indicante che si tratta di morosità incolpevole (in caso di sfratto intimato per morosità)
Abit 11	Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro	3	- copia del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro

PUNTEGGIO TOTALE

Dichiara, inoltre,

- di aver letto il testo del bando e tutte le spiegazioni necessarie atte alla compilazione del presente modulo;
- di autorizzare il Comune di Asti e l'ATC del Piemonte Sud sede di Asti a trattare i propri dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che saranno utilizzati esclusivamente per la formazione delle graduatorie utili all'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale, e che non saranno oggetto di divulgazione, se non in forma aggregata;
- di essere consapevole che verranno effettuati i controlli sulle dichiarazioni con le modalità previste dal bando.

Asti, lì _____
(data)

(firma)

Si allega FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

N. B.: la mancata sottoscrizione della domanda e/o l'omessa presentazione della fotocopia del documento di riconoscimento comportano l'inammissibilità della stessa.

Recapito per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza):

RISERVATO ALLA COMMISSIONE							
GRADUATORIA PROVVISORIA				GRADUATORIA DEFINITIVA			
Punteggio				Punteggio			
Escluso per				Escluso per			
firma il Presidente		data		firma il Presidente		data	

C_A479 - 0 - 1 - 2021-03-16 - 0028690

LA DOMANDA VA PRESENTATA ESCLUSIVAMENTE PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO AL N. 378/3016748 (attivo in orari d'ufficio)

**ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE CON LA DOMANDA
(contrassegnati con una crocetta)**

DOCUMENTI INDISPENSABILI:

- ◆ Documento di identità personale per il richiedente;
- ◆ Modulo di domanda, debitamente compilato e sottoscritto;
- ◆ Marca da bollo da € 16,00;

DOCUMENTI RICHIESTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PREVISTI DALLA LEGGE:

- ◆ Estratto conto Assicurativo INPS (per comprovare il versamento dei Contributi GESCAL da ogni componente della famiglia che sia stato lavoratore dipendente dal 14/2/1963 al 31/12/1998);
- ◆ **ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità;**
- ◆ Sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione;
- ◆ **Sentenza esecutiva di sfratto per morosità (ed eventuale monitoria di sgombero) corredata da:**
 - per i **residenti nel Comune di Asti** è necessario presentare la documentazione utile ad attestare l'incolpevolezza (vedi box pagina seguente)
 - per i **residenti in altri comuni dell'ambito**, è necessario presentare la **dichiarazione di morosità incolpevole rilasciata dal comune di residenza ai sensi di legge;**
- ◆ Certificato di riconoscimento di INVALIDITA' CIVILE con indicazione della percentuale di invalidità

**DOCUMENTI OBBLIGATORI
PER I CITTADINI EXTRA COMUNITARI**

- ◆ copia del **permesso di soggiorno** (o della **carta di soggiorno**) **in corso di validità** per tutti i componenti del nucleo familiare;
- ◆ certificazione o attestazione rilasciata dalla competente Autorità dello Stato di Nazionalità che dichiara la mancanza di proprietà immobiliari nello stato medesimo (non sono attendibili le dichiarazioni attestanti la non sottoposizione a tassazione per proprietà immobiliari)

DOCUMENTI RICHIESTI
PER COMPROVARE IL QUINQUENNIO DI LAVORO (IN ASSENZA DEL
QUINQUENNIO DI RESIDENZA)

- ◆ documentazione attestante lo svolgimento di **regolare attività lavorativa nel territorio regionale** dal 20/11/2014 al 20/11/2019 (con almeno 3 anni, anche non continuativi, nell'a.t. n. 5)

DOCUMENTI RICHIESTI
AI RESIDENTI NEL COMUNE DI ASTI PER ATTESTARE LA MOROSITA'
INCOLPEVOLE

- ◆ documentazione utile ad attestare la perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale, come previsto dal Decreto Interministeriale del 14 maggio 2014, dovuta ad una delle seguenti cause (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- perdita del lavoro per licenziamento
- consistente riduzione dell'orario di lavoro
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti la capacità reddituale
- mancato rinnovo contratti a termine o di lavoro atipico
- cessazione di attività libero-professionale o di impresa
- malattia grave, infortunio o morte di un componente il nucleo che abbia comportato consistente riduzione del reddito
- fuoriuscita dal nucleo di componente percettore di reddito